

Registro Generale n. 349 del 10-04-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: EMERGENZA SISMA - DELIMITAZIONE ZONA ROSSA

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PRESO ATTO degli eventi sismici verificatisi dal 26 ottobre 2016 e degli effetti che i medesimi hanno provocato all'interno del territorio comunale quali crolli diffusi, parziali cedimenti con conseguente necessità di procedere allo sgombero degli immobili a causa del pericolo di ulteriori cedimenti;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 338 del 28 MARZO 2018, con la quale a seguito dei forti eventi sismici suddetti, è stata individuata e ridefinita la zona interdetta al traffico e all'accesso da parte di chiunque (c.d. zona rossa) al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica.

VISTA la nota pervenuta a mezzo mail in data 10 MARZO 2018 a firma del Responsabile del settore tecnico del Comune di Camerino, Ing. Marco Orioli, con la quale si comunica che: *“a seguito dell'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza, può essere rimodulata la zona rossa di Borgo San Giorgio come da planimetria allegata”*;

ATTESO che l'ing. Orioli Marco ha comunicato con la nota suddetta che *“i gestori dei servizi hanno assicurato la possibilità di ripristinare i servizi di competenza e pertanto tornano agibili i seguenti immobili: Foglio n. 74 pert. 106-porz, part. 102, part. 210-porz. – Foglio n. 75 part. 1, 3, 5, 8, 10 354;”*;

RITENUTO pertanto necessario adottare specifica ordinanza che sostituisca integralmente quelle precedenti e che indichi la nuova perimetrazione della c.d. “zona rossa” al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica così come indicato nell'allegata planimetria che è parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che la presente delimitazione riguarda esclusivamente la pubblica via e non la valutazione di agibilità dei singoli edifici che è demandata all'apposita procedura di legge;

ATTESO altresì che ogni immobile o porzione di esso che risulta accessibile dalla viabilità pubblica esclusa dalla “zona rossa”, così come delimitata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, deve intendersi non ricompreso in tale area;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 c.5e 54 c.2 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- La premessa è parte integrante della presente ordinanza;
- L'ordinanza n. 338 del 28 marzo 2018 è *revocata*;
- La perimetrazione della zona comprendente le strade e gli edifici in cui sono interdetti il traffico e l'accesso da parte di chiunque, tratteggiata con il colore rosso nella planimetria denominata "zona rossa centro storico", *allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale*.
- Che l'accesso alle strade comprese nella suddetta area sia interdetto con idonea transennatura e debitamente segnalata;
- Il divieto di modificare la collocazione delle transennature spostandole dalla sede individuata;
- Di demandare al comandante della polizia locale l'emissione di apposita ordinanza per la disciplina della circolazione ai sensi degli art.li 5 e 7 del d.lgs. 30/4/92, n. 285;
- Che l'accesso all'interno dell'area interdetta sia consentito alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e possessori di permesso rilasciato secondo le procedure elaborate dal Dipartimento Protezione Civile prot. n. UC/TERAG 16/0016019 del 02/03/2017;

RICORDA

Che la violazione del presente divieto costituisce reato ai sensi dell'art 650 del c.p.;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata: PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it
- Questura di Macerata: PEC: gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- Comando 65 Compagnia Task Force Sicurezza2
ctecp65tfsicurezza2@ceselna.esercito.difesa.it
- Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (S.O.I)
- Compagnia Carabinieri di Camerino: tmc30550@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Camerino: tmc22749@pec.carabinieri.it;
- ENEL: sergio.tomassini@enel.com
- TELECOM ITALIA: : assistenzascavi.mar@telecomitalia.it
- ITALGAS: italgasreti@pec.italgasreti.it
- ASSM Tolentino: segreteria.assm@legalmail.it
- Polizia Locale
- Albo Pretorio del Comune di Camerino

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA